

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione da parte dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, determinata ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; al fine di assicurare che le procedure siano svolte nel rispetto dei principi comunitari e delle migliori condizioni economiche reperibili sul mercato.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

1. Per le procedure di affidamento di beni e servizi dell'ARDiS si richiama la normativa vigente con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- Linee guida dell'ANAC e i D.M. attuativi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"¹;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- L. 241/90 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza integrato dell'Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali approvato con deliberazione della Giunta regionale;
- Codice di comportamento dei dipendenti della Regione adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015.

Troverà altresì applicazione dinamica ogni ulteriore norma avente carattere cogente che dovesse essere emanata successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 3 (Regime derogatorio)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, fino al 30/06/2023, si applica il regime transitorio previsto dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

2. La soglia per gli affidamenti diretti prevista dalla disciplina di cui al comma 1 è di 139.000 euro, come stabilita dal D.L. 77/2021, convertito in L. 29/07/2021 n. 108.

Art. 4 (Procedure ordinarie)

¹ Il D.L. 76/2020 è stato modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L.29 luglio 2021, n. 108

1. Per assicurare il massimo confronto concorrenziale è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, in base alle esigenze di mercato, previa adeguata motivazione da inserire nel decreto a contrarre e nel rispetto dei tempi per la conclusione della procedura, previsti dalla disciplina derogatoria di cui all' art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020.

Art. 5

(Principi generali)

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto sotto soglia comunitaria in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, in conformità ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici e, in particolare:

- a) il principio di economicità, che può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- b) il principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) il principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) il principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- f) i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, che comportano una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) i principi di trasparenza e pubblicità, che implicano la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) il principio di proporzionalità, che implica adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- l) i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, con la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi aggiornamenti per gli affidamenti di qualunque importo, sia come specifiche tecniche minime, sia come criteri premiali;
- m) il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi che comporta l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione sia nella fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 6

(Divieto di frazionamento)

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, tale da eludere le soglie comunitarie, l'ARDiS presta attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno,

specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, nonché di opzioni temporali o quantitative e di rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

2. L'ARDiS utilizza altresì strumenti contrattuali quali l'accordo quadro di cui all'art. 54 del decreto legislativo 50/2016 e i contratti aperti.

3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.

Art. 7

(Tutela delle imprese di minori dimensioni)

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 8

(Responsabile unico del procedimento)

1. Per ciascun contratto di acquisizione di beni e servizi è nominato un Responsabile unico del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida di ANAC o dalle successive disposizioni attuative.

2. La nomina del Responsabile unico del procedimento avviene in sede di adozione degli atti per la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi, su proposta del Direttore generale o del Servizio competente.

3. Per ogni singola procedura di affidamento di appalto, nel provvedimento di avvio della procedura di gara e/o di affidamento del servizio o della fornitura, il Dirigente preposto o funzionario delegato conferma formalmente il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento già indicato negli atti di programmazione ovvero provvede a designare ex novo e formalmente il Responsabile Unico del Procedimento, assegnando il ruolo a sé o ad altro dipendente della struttura in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti.

4. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

5. Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

6. Nella scelta del contraente il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate dal presente Regolamento, avendo cura di tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle indagini di mercato, valuta la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei cataloghi on line del Mercato della Pubblica Amministrazione, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità.

7. Il RUP verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore avvalendosi della figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 111, del Codice dei Contratti Pubblici e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

8. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per l'acquisto ed individua, ove ritenuto opportuno o necessario, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.

Art. 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) svolge i compiti allo stesso assegnati dal Codice dei Contratti Pubblici e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e assicura la regolare esecuzione dei contratti nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il Direttore dell'esecuzione svolge la propria attività in autonomia attenendosi alle disposizioni impartite dal Responsabile unico del procedimento ed avvalendosi di eventuali assistenti nello svolgimento delle funzioni e compiti assegnati.

3. La periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto è stabilita dal RUP.

4. Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

5. La nomina del DEC e degli eventuali assistenti è effettuata nell'atto di affidamento della fornitura e del servizio.

6. Le funzioni di Direttore dell'esecuzione sono svolte dal Responsabile unico del procedimento laddove non sia espressamente nominato un soggetto diverso.

7. Nelle procedure sotto soglia, si procede a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal Responsabile unico del procedimento nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalle necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'ARDiS che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quelli cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ove diverso dal RUP è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente comunicato al fornitore.

Art. 10

(Principio di rotazione)

1. Il principio di rotazione è finalizzato a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e a evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alla procedura in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati, affidatari o aggiudicatari della precedente procedura.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico (CPV) e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 11.

5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati, oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

7. Il principio di rotazione, nelle procedure negoziate disciplinate dall'art. 1, comma 2, lett b) del decreto-legge 76/2020, tiene conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, al fine di risultati ottimali della selezione e di evitare discriminazioni nei confronti di altri stati comunitari.

Art. 11

(Settori merceologici o di servizi e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione)

1. Per l'individuazione del settore merceologico o del settore di servizi entro il quale è disposta la rotazione, si fa riferimento, di regola, alle categorie dell'albo dei fornitori di beni e servizi dell'ARDiS, approvato con decreto n. 1221 dell'08/10/2020.

2. Le fasce d'importo sono le seguenti:

- a) Forniture e Servizi di valore fino ad € 4.999,99;
- b) Forniture e Servizi di valore pari a € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) Forniture e Servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00, sino a sotto soglia comunitaria.

Art. 12

(Deroga all'obbligo di rotazione)

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso, nel decreto a contrarre è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento o di aggiudicazione al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) mercato ristretto a un numero ridotto di operatori economici e il grado di soddisfazione maturato dall'ARDiS nel precedente appalto (es. esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- c) modico valore dell'appalto (affidamenti infra 5.000 euro).

3. Il principio di rotazione non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura aperta a tutto il mercato, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del presente Regolamento;
- b) diversità dei settori di beni e servizi, nonché delle fasce economiche in cui rientra il bene o servizio da acquisire, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

4. In caso di affidamento diretto o reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, va evidenziata in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per ARDiS o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 13

(Applicazione delle clausole sociali)

1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

2. Le clausole sociali si applicano per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Nelle procedure negoziate, il progetto di riassorbimento del personale impegnato nella commessa viene, a discrezione del RUP, presentato nella documentazione tecnica con conseguente

attribuzione di punteggio. Ad esso viene attribuito un punteggio massimo di dieci punti oppure valutato con il criterio on/off.

4. Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura di beni.

Art. 14

(Programmazione)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, ARDiS adotta, nel rispetto dei documenti programmatori, anche della centrale unica di committenza regionale, e in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 € (Iva esclusa).

2. Il programma – e i relativi aggiornamenti annuali – sono pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

3. L'inserimento nel programma biennale è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento relative a forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

CAPO II

Procedure di acquisizione e selezione dei contraenti

Art. 15

(Procedure di affidamento di beni e servizi)

1. Ai fini della scelta della procedura di affidamento da attivare, il Responsabile unico del procedimento, conformemente alla normativa vigente, provvederà ad operare secondo l'ordine di priorità di seguito rappresentato:

- a) adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale;
- b) adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da Consip S.p.a ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488;
- c) procedimento di acquisizione di beni e servizi in forma autonoma tramite mercato elettronico con cui gestire le procedure di scelta del contraente interamente in via telematica. E' consentita l'acquisizione diretta di beni e servizi inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa, senza ricorrere al MePA o ad altre piattaforme telematiche.

2. In base alla valutazione del RUP, per l'espletamento delle varie tipologie di affidamento possono essere utilizzate le seguenti piattaforme telematiche:

- E_APPALTI FVG www.eappaltifvg.it
- www.acquistinretepa.it

Art. 16

(Indagini di mercato)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 50/2016 e delle regole di concorrenza, l'ARDiS può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17

(Decreto a contrarre)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici prendono, di regola, l'avvio con il decreto a contrarre.

2. Nel decreto a contrarre vanno specificati:

- a) il riferimento dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione;
- b) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- c) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquistare;
- d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- e) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali.

Art. 18

(Decreto di affidamento)

1. Nel caso di affidamento diretto si può inoltre procedere tramite decreto di affidamento in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti speciali (nel caso).

Art. 19

(Affidamento diretto di beni e servizi)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro avviene, sino al 30 giugno 2023, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, avuto riguardo all'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Art. 20

(Richiesta di preventivi)

1. Il RUP valuta l'opportunità e la convenienza, a seconda dell'importo, della standardizzazione dell'acquisto, della presenza di operatori economici in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e di ogni altro elemento utile, se procedere a un affidamento diretto con un unico operatore oppure previa consultazione di due o più operatori economici, allo scopo di garantire l'approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato.

2. L'indagine di mercato senza richiesta di preventivi può avvenire tramite la comparazione di listini di mercato (internet, MePA), di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o l'analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni.

3. Alla luce del principio di concorrenza, il RUP può avvalersi di un confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici richiesti secondo le seguenti modalità:

- Comparazione di preventivi effettuata mediante l'indicazione di criteri di scelta ben individuati e comunicati agli operatori economici che consenta una valutazione economico qualitativa del preventivo;
- Una indagine di mercato informale a seguito della quale scegliere un fornitore con cui condurre la trattativa e concludere l'affidamento diretto sulle piattaforme telematiche a disposizione.

4. Gli operatori economici cui richiedere un preventivo devono essere prioritariamente individuati tramite l'albo dei fornitori di beni e servizi dell'ARDiS, nel caso di assenza di operatori idonei iscritti

all'albo fornitori, o in caso di numero insufficiente per garantire la giusta concorrenzialità, il RUP può procedere mediante indagine esplorativa del mercato. Tale indagine ha solo lo scopo di raccogliere preventivi, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'ARDiS.

5. La comparazione di preventivi può essere preceduta da un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione del maggior numero di offerenti, da pubblicare sul profilo web dell'ARDiS e viene effettuata secondo le modalità delle procedure telematiche svolte sulla piattaforma telematica regionale eAppaltiFVG o MePA.

6. Nell'avviso di manifestazione di interesse si deve dar conto delle finalità, degli elementi ritenuti qualificanti dell'offerta e, dei criteri di valutazione in ordine decrescente di importanza, precisando inoltre che non si tratta di avvio di procedura di gara, né di procedura negoziata,

7. Di regola il prezzo costituisce l'ultimo criterio in ordine decrescente di importanza, in modo da consentire al RUP la valutazione delle migliori condizioni qualitative e temporali dell'offerta in relazione alle esigenze pubbliche da soddisfare con l'acquisto, fatta salva l'economicità nel suo complesso.

8. L'ARDiS si riserva di procedere con affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo a prestare la migliore qualità della fornitura o del servizio richiesto, nel rispetto anche del principio di economicità, sulla base degli elementi valutativi di cui ai commi 6) e 7).

9. L'avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito web dell'ARDiS, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione bandi e contratti per un periodo minimo di quindici giorni, fatte salve motivate ragioni d'urgenza.

10. L'offerta da parte degli operatori economici deve essere presentata tramite le modalità previste dal MePA o della piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" (link: <https://eappalti.regione.fvg.it>), ad eccezione degli acquisti di valore inferiore a 5.000,00 euro.

11. In ogni caso, l'individuazione del contraente, ai sensi del presente articolo, deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio della procedura.

Art. 21

(Affidamento di servizi e forniture tramite procedura negoziata)

1. L'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e sino a sotto soglia comunitaria avviene, fino al 30 giugno 2023, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, nel rispetto del principio di rotazione e dei principi generali del Codice dei contratti pubblici.

2. L'aggiudicazione del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, fatti salvi i procedimenti di sospensione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 76/2000.

Art. 22

(Criteri di aggiudicazione)

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, i contratti nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale dell'affidamento, i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica, i contratti caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.

3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità prezzo, sono tenuti in considerazione i criteri premianti contenuti nei decreti approvativi dei Criteri Ambientali Minimi.

4. Il presente articolo non si applica agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 23

(Obblighi di trasparenza)

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, la pubblicazione sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Art. 24

(Requisiti generali e speciali)

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

2. Possono essere richiesti requisiti speciali quali:

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio o ad albo professionale, ove previsto);
- b) capacità economica e finanziaria (fatturato globale proporzionato all'oggetto dell'affidamento o altra idonea documentazione come copertura assicurativa contro i rischi professionali);
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, come attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore analogo in un intervallo temporale significativo.

Art. 25

(Verifica dei requisiti)

1. Per affidamenti di importo fino a 5.000 euro si procede alla stipula del contratto dopo aver acquisito:

- a) un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- d) verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, quali iscrizioni ad albi, Camera di commercio.

2. Per importi oltre 5.000 euro e non superiori a 20.000 euro si procede alla stipula del contratto dopo aver acquisito:

- a) un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", anche secondo il modello DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) consultazione del casellario ANAC;
- c) verifica dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- d) verifica dei requisiti speciali (ove previsti);

e) verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività quali iscrizioni ad albi, Camera di commercio.

3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici saranno effettuati controlli a campione con le modalità di cui all'ordine di servizio n. 14905 del 30/07/2020.

4. Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso;
- b) il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- c) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CAPO III

Procedimento per gli affidamenti mediante procedure negoziate sotto soglia

Art. 26

(Avvio della procedura)

1. La procedura prende avvio con l'adozione del decreto a contrarre di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 27

(Fasi della procedura)

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa in tre fasi:

- a) lo svolgimento dell'indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante:
 - consultazione dell'albo fornitori dell'ARDiS, tenendo conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore previste dall'art. 11 del presente Regolamento
 - indagine di mercato mediante utilizzo del mercato elettronico ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire;
 - avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione del maggior numero di offerenti, da pubblicare sul sito web dell'ARDiS, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione bandi e contratti e sulla piattaforma telematica regionale e AppaltiFVG per un periodo minimo di quindici giorni, fatte salve motivate ragioni d'urgenza;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati con conseguente scelta dell'affidatario;
- c) la stipulazione del contratto.

Art. 28

(Avviso di manifestazione di interesse)

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.

2. L'avviso va pubblicato sul profilo dell'ARDiS, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulle piattaforme telematiche eAppaltiFVG o MePA.

3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. La durata della pubblicazione dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

5. L'avviso deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- h) l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio.

Art. 29
(Sorteggio)

1. Nel caso in cui sia necessario procedere al sorteggio degli operatori economici, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 10 del presente Regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di 5 si procederà, se possibile, ad una integrazione al minimo mediante verifica della presenza di operatori economici su internet, nell'albo dei fornitori o su altri elenchi di operatori economici (ad es. MePA).

4. Se si è proceduto ai sensi del comma 2 e si debba poi provvedere ad una integrazione al minimo degli operatori da invitare, ai sensi del comma 3, il principio di rotazione deve comunque ritenersi osservato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici.

Art. 30
(Il confronto competitivo)

1. Formalizzati i relativi risultati e individuati gli operatori da invitare secondo i criteri degli articoli precedenti, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica regionale.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31
(Contenuto della lettera d'invito)

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- d) i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, è possibile procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) l'applicazione della clausola sociale;
- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) la richiesta di garanzie;
- l) il nominativo del RUP;
- m) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, si prevede nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto- legge 76/2020, l'esclusione automatica della gara si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- o) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara o la commissione giudicatrice procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 32

(Interesse transfrontaliero)

1. Qualora si ricorra anche per importi sotto soglia europea a procedura aperta, L'ARDiS verifica se per un appalto o una concessione vi sia un interesse transfrontaliero certo.
2. Tale condizione non può essere ricavata in via ipotetica sulla base di elementi astratti e indiziari, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione.
3. In particolare, a titolo esemplificativo, si deve tener conto dei seguenti elementi:
 - a) l'importo dell'appalto in combinazione con il luogo di esecuzione dell'affidamento;
 - b) le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa;
 - c) l'eventuale esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri.
4. Nei casi in cui le frontiere attraversano centri urbani sul territorio di Stati membri diversi, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.
5. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero, certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato ad imprese estere.
6. Si applica, in caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, l'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 33

(Le garanzie)

1. Per le procedure di affidamento diretto e negoziata ex art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto- legge 76/2020 la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici non è richiesta, salvo che nell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente siano indicate particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso sia richiesta la garanzia provvisoria il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

2. È possibile esonerare, motivatamente in relazione a casi specifici, dalla garanzia definitiva l'operatore economico, in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro e negli altri casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

4. L'esonero dalla garanzia deve essere motivato ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 34

(Le sedute di gara)

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 35

(Verifica dei requisiti)

1. Nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'ordine di servizio ARDiS n. 14905 del 30/07/2020.

CAPO IV

Il contratto

Art. 36

(La stipula del contratto)

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero, per le procedure negoziate di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica, il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

3. In caso di affidamento diretto, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4. La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5. I contratti pubblici di cui al PNNR e PNC diventano efficaci con la stipulazione del contratto ex art. 50 del decreto-legge 77/2021.

6. Non costituisce giustificazione adeguata, per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Art.37

(Esecuzione del contratto in via d'urgenza)

1. Sino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 76/2020, è sempre ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 38

(Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto)

1. Nei contratti di durata, su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. Nei contratti di durata, su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziato, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma 1) e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

5. La predetta garanzia è rilasciata da imprese autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993.

6. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

7. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

8. L'anticipazione del prezzo d'appalto non viene concesso negli appalti ad esecuzione immediata.

Art. 39

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Qualora sia nominato il Direttore dell'esecuzione, per tutti gli affidamenti di importo superiore ai 10.000 euro, viene stanziato un fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo sono stabilite dal Regolamento emanato con D. P.reg 92/2012 tra tutti i dipendenti che abbiano svolto, in relazione al singolo affidamento, le attività previste.

Art. 40

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente Regolamento si intende riferito a successive modifiche e integrazioni, nonché a sopravvenute inderogabili disposizioni di legge o regolamentari di rango superiore che disciplinano la materia dei contratti pubblici.